REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2292/91 relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore del riso, per le importazioni in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2292/91 della Commissione, del 30 luglio 1991, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore del riso, per le importazioni in Portogallo [3], fissa il massimale indicativo delle importazioni in Portogallo di equivalente riso semigreggio per la campagna 1991/1992;

considerando che alla Commissione sono state comunicate — a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 — il 7 maggio 1992 domande di titoli MCS per l'importazione di riso in Portogallo ampiamente superiori al massimale suddetto; che con il regolamento (CEE) n. 1204/92 della Commissione, dell'1 maggio 1992, relativo alle domande di titoli MCS presentate il 7 maggio 1992 nel settore del riso per le importazioni in Portogallo [5], sono state adottate misure particolari;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato del riso in Portogallo, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda interna, è opportuno aumentare il massimale indicativo per la campagna in corso onde garantire l'approvvigionamento normale del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2292/91, la cifra « 90 000 » è sostituita da « 110 000 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 209 del 31. 7. 1991, pag. 20.
(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 126 del 12. 5. 1992, pag. 5.